

N. 06645 /2022 REG.PROV.CAU.
N. 05052/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5052 del 2022, proposto dalla sig.ra [REDACTED]
[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

-del provvedimento prot. 4061 del 28/03/2022, con il quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Ufficio per la gestione dei concorsi di accesso, rigettava la richiesta della ricorrente di ripetizione della prova di capacità operativa, prevista dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,

riservata al personale volontario di cui al decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n. 238 del 14/11/2018;

-del provvedimento del 24/03/2022 ovvero di data successiva, non notificato alla ricorrente, dichiarativo del mancato superamento della prova di capacità operativa, ai sensi dell'art.8 del bando di concorso (D.M. n. 238 del 14/11/2018) per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui al decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nella parte in cui richiama l'allegato "C", il quale stabilisce che "la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo",

-ove occorra, dell'allegato "C" richiamato dall'art. 8 del bando di concorso (D.M. n. 238 del 14/11/2018) nella parte in cui stabilisce che "la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 il Cons.Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RILEVATO

- che con ordinanza n. 3807/2022 è stata disposta la ripetizione della prova fisica da parte della ricorrente, adempimento eseguito dall'Amministrazione come risulta dal verbale n. 8 del 14.10.2022, depositato in atti, attestante il superamento da parte della predetta ricorrente dei 4 moduli delle prove concorsuali di capacità operativa;
- che, in ragione degli esiti della ripetizione della prova di capacità operativa, la domanda cautelare deve essere accolta con conseguente ammissione della ricorrente al prosieguo dell'iter concorsuale;

RITENUTO

- di dover disporre che parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria finale del concorso di che trattasi, a mezzo di notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione dei vincitori e degli idonei controinteressati;
- di assegnare, per l'esecuzione dell'incombente, a pena di improcedibilità del gravame, il termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal primo adempimento;

RITENUTO

- necessario ai fini della soluzione della controversia di incaricare l'Amministrazione resistente di fornire a questa sezione un prospetto relativo agli esami/prove concorsuali superati dalla ricorrente e a quelli ancora da sostenere, onerando parte ricorrente alla notifica della presente ordinanza all'Amministrazione resistente presso la sede reale;
- di rinviare per il prosieguo alla camera di consiglio del 7 febbraio 2023 e manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza;
- spese della presente fase cautelare al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, con conseguente ammissione della ricorrente al prosieguo delle ulteriori prove dell'iter concorsuale.

Dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, come da motivazione, onerando parte ricorrente alla notifica della presente ordinanza all'Amministrazione resistente presso la sede reale.

Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 7 febbraio 2023.

Spese al definitivo cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Francesca Romano, Consigliere

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.